

Martedì 2 ottobre 2001TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTOEmendamento 9
*Articolo 2 ter nuovo***Articolo 2 ter*****La Commissione insedia un gruppo di esperti con la partecipazione del Parlamento europeo incaricato di elaborare proposte su una Fondazione europea per la ricerca.*****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del «Fondo di ricerca carbone e acciaio» (COM(2001) 121 – C5-0167/2001 – 2000/0364(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2001) 121 ⁽¹⁾),
 - consultato dal Consiglio (C5-0167/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A5-0297/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 15.